

CONVENZIONE

per l' esecuzione di prestazioni diagnostico-terapeutiche erogate dall'UOC di Radiologia

TRA

L'Azienda di rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina e Benfratelli di PALERMO, partita IVA e C.F. 054841770828 di seguito denominata ARNAS Civico e Rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti,

E

LA CASA DI CURE ORESTANO ^{SRL} con sede legale in PALERMO via P.D'ASARO 48, P.IVA 00295440820, di seguito denominata (Richiedente), rappresentata DALL' A.U. domiciliato BEATRICE CERRUTI per la carica presso la sede legale DELLA CASA DI CURE

Premesso che

- con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate in favore di pazienti ricoverati in altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, con Decreto Assessorato della Salute del 21 ottobre 2011, nr. 02057 è stato abolito l'invio del flusso Z e, conseguentemente, in parziale deroga del divieto di fatturazione reciproca tra aziende sanitarie, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, le aziende sanitarie sono state autorizzate a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie reciprocamente erogate in virtù di specifiche e apposite convenzioni tra le parti interessate;
- con atto deliberativo n. 170 del 21.02.2020, l'ARNAS ha approvato il tariffario aziendale delle prestazioni diagnostico-terapeutiche erogate dall'UOC di Radiologia contenente prestazioni non presenti nel vigente nomenclatore regionale ovvero procedure già identificate nel manuale ICD-9.CM 2007 non ancora codificate e tariffate nel nomenclatore regionale,
- il suddetto tariffario, con nota prot. 6009 del 07.05.2020 è stato notificato alle Aziende Sanitarie, alle Case di Cura alle Fondazioni etc., che in atto usufruiscono di tale attività, precisando che nelle more dell'approvazione di apposite convenzioni le prestazioni erogate sarebbero state fatturate secondo il tariffario di che trattasi;
- con atto deliberativo n. 807 del 22 Luglio 2020 è stata approvata la convenzione con la Casa di Cura Orestano S.r.l per l'effettuazione di prestazioni diagnostico-terapeutiche erogate dall'UOC di Radiologia del P.O. Civico, prevedendo il pagamento delle eventuali prestazioni erogate a decorrere dal 01.01.2015;
- la suddetta convenzione è scaduta e pertanto ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, si rende necessario il rinnovo della stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante della convenzione.

Articolo 2

l'ARNAS si impegna a fornire, previa richiesta inoltrata dal " Richiedente" su apposita modulistica preventivamente autorizzata dalla Direzione Medica del P.O. Civico, prestazioni diagnostiche-terapeutiche presso l'UOC di Radiologia del P.O. Civico a beneficio dei pazienti ricoverati presso la stessa struttura richiedente, compatibilmente alle proprie esigenze organizzative e alle attività istituzionali.

Articolo 3

Il trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni diagnostiche- terapeutiche presso l'UOC di Radiologia del P.O. Civico dalla struttura richiedente alla Struttura Erogante (così come il loro rientro), sarà effettuato a cura e spese della struttura Richiedente

Articolo 4

Alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le tariffe di cui al tariffario aziendale " U.O. Radiologia" approvato con atto deliberativo n. 170 del 21.02.2020, che costituisce parte integrante della presente convenzione, giusta nota prot. del

Articolo 5

La Direzione Medica, trimestralmente provvederà a trasmettere all'U.O.C Economico Finanziario l'elenco delle prestazioni effettuate in favore della Casa di Cura Orestano S.r.l con indicazione delle relative tariffe.

Sulla base di tale elenco l'U.O.C Economico Finanziario del P.O Civico provvederà all'emissione delle relative fatture il cui pagamento sarà eseguito dalla Casa di Cura Orestano S.r.l entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

Articolo 6

La presente convenzione ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione, fatti salvi gli eventuali effetti prodottisi dalla data di scadenza della precedente convenzione ovvero dal 22.06.2022.

Eventuali rinnovi saranno oggetto di nuova e specifica pattuizione tra le parti.

Articolo 7

Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016.

Articolo 8

La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con oneri a carico della

parte che avrà richiesto tale adempimento.

La presente Convenzione viene sottoscritta in formato digitale

Articolo 9

Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione e dall'interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo, lì

Palermo , lì

Per l'Arnas Civico

Per la Casa di Cura Orestano S.r.l